

STATUTO
Associazione Italiana Utenti Moodle APS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'Associazione avente la seguente denominazione: **"Associazione Italiana Utenti Moodle APS"** in sigla **"AIUM APS"** ed in lingua inglese **"Italian Moodle Users Association"**, d'ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Pisa (PI) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui al comma 1, lettera h) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al comma 1, lettera i) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- promuovere e supportare l'adozione della piattaforma software di e-learning Moodle in tutti gli ambiti didattici e formativi;
- rilevare, documentare e diffondere gli usi significativi di Moodle sul territorio nazionale;
- promuovere la ricerca e lo sviluppo di modelli formativi con l'uso di Moodle;
- supportare l'estensione di Moodle e la sua integrazione con altri sistemi;
- incoraggiare esperienze di apprendimento e insegnamento innovative facenti uso di Moodle;
- organizzare percorsi e situazioni formative sull'utilizzo, sulla personalizzazione e sull'integrazione di Moodle;
- favorire la costituzione di gruppi di interesse locale come regione ed enti locali;
- favorire la proposta di progetti di ricerca e sviluppo per la didattica online con l'utilizzo di Moodle.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera o con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere le generalità previste nel Regolamento e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dall'Associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione delle linee di indirizzo e approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dall'Associazione.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per decadenza, morte, recesso o esclusione.

La decadenza è determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione oppure dal mancato versamento, secondo l'importo e le modalità stabilite dall'Associazione, della quota associativa annuale entro l'ultimo giorno dell'esercizio sociale.

L'associato che non provvede al versamento della quota associativa annuale entro il primo marzo, non è in regola e rimane in mora fino alla data della ricezione del versamento o alla scadenza dell'anno di esercizio, termine oltre il quale l'associato decade automaticamente.

La decadenza della qualifica di associato determina automaticamente la decadenza da ogni carica rivestita all'interno dell'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente a quanto stabilito dal presente Statuto, dai Regolamenti associativi e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione può essere escluso dall'Associazione, mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto.

La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che, entro 60 giorni dalla comunicazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere deve comunicare la decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare in forma scritta all'associato.

Il recesso ha effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili; rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi e modalità di riunione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Le riunioni degli organi associativi collegiali possono tenersi in presenza o a distanza, mediante l'adozione di mezzi di telecomunicazione, purché siano garantiti:

- la possibilità di partecipare di tutti gli associati aventi diritto;
- la possibilità di verificare l'identità dell'associato, in proprio o per delega;
- il diritto di parola di tutti i partecipanti;
- la possibilità di limitare il voto ai soli aventi diritto;
- la segretezza del voto quando prevista dalla modalità di votazione.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- delibera le linee di indirizzo dell'Associazione, nel rispetto dei suoi fini istituzionali;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Possono partecipare alle Assemblee solo gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale entro la data dell'Assemblea in prima convocazione. Hanno diritto di voto nell'Assemblea tutti gli associati che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale entro la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato avente diritto di voto, conferendogli delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio nei termini previsti dalla Legge.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati in regola col versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione o per la devoluzione del patrimonio.

La convocazione deve essere inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e riportare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea. Deve avvenire mediante comunicazione scritta o per posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati che hanno il diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo o lo Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno ed è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 2/3 degli associati aventi diritto di voto. Le delibere sono approvate con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle delibere dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o degli altri organi associativi. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni.

I Consiglieri sono eletti tra gli associati, ai quali si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, è dirimente il voto del Presidente.

In caso di dimissioni volontarie o qualora risulti assente a 3 riunioni consecutive senza fornire giustificati motivi, il Consigliere decade dalla carica. Se la graduatoria delle ultime elezioni non è esaurita, il Consiglio Direttivo lo sostituisce mediante subentro.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per eventuale revoca o per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività svolta.

Il Presidente nomina un Vice Presidente scelto tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, al ricorrere dei requisiti di Legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'Associazione, al ricorrere dei requisiti di Legge, deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri sociali)

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta all'Associazione all'indirizzo PEC dell'Associazione. Entro i 15 giorni successivi alla ricezione, il Presidente convocherà, a mezzo PEC, l'associato presso la sede sociale per la visione dei libri sociali.

ART. 18 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 19 **(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di Legge vigenti.

ART. 21 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, sottoscritto ed approvato il 17 Giugno 2024

Il Presidente

(Giuseppe Fiorentino)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

11 LUG. 2024

Registrato

780
SERIE III
IL FUNZIONARIO
Roberto PALUMBO